

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/2314/C Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 14 APR. 1975 197

OGGETTO: Disegni di legge: "Variazione al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1974" e "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e d'interesse locale".-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Finocchiaro

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i disegni di legge di cui all'oggetto approvati dalla Giunta nella seduta del 14 c.m., per i quali si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art.22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
15 APR. 1975		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 1566		

REGIONE PUGLIA

III

RELAZIONE sul disegno di legge concernente "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e d'interesse locale".

Nel convincimento che la biblioteca costituisce un caposaldo nella strategia di una politica culturale, che pretenda di assicurare alla società democratica i presupposti per il progresso civile, il disegno di legge ha indicato il ruolo fondamentale dell'Ente Regione nel garantire un servizio bibliotecario il più possibile generalizzato ed efficace. E' stata prevista perciò, come preliminare e in funzione programmatica, un'azione d'indagine al fine di creare nuovi istituti bibliotecari e potenziare quelli esistenti, badando in particolare alla disponibilità di personale tecnico numericamente e qualitativamente idoneo; all'effettiva consistenza del patrimonio bibliografico; alle possibilità finanziarie degli Enti proprietari e gestori delle biblioteche; al rapporto tra mezzi, strutture e utenti (art. 1).

Abbastanza articolata la serie degl'interventi previsti da parte della Regione per assicurare la fruizione più larga e obiettiva del patrimonio librario esistente, favorendone nel contempo la conservazione, l'incremento e il restauro e garantendo altresì, accanto alla dotazione di adeguate attrezzature, tecni

L. Rossi

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

che e non, anche la preparazione e il necessario aggiornamento del personale; personale chiamato a far meglio conoscere - anche mediante l'organizzazione di mostre documentarie e la redazione di appositi repertori bibliografici - la storia, la cultura, l'economia e le caratteristiche ambientali sul piano locale e regionale. La collocazione primaria conferita al problema del personale destinato alle biblioteche ha comportato la previsione di apposite scuole di formazione professionale, organizzate e finanziate direttamente dalla Regione (artt. 2 - 4, 7, 20).

Pienamente rispettata risulta l'autonomia degli Enti proprietari e gestori nell'adozione dei regolamenti relativi all'istituzione, organizzazione, funzionamento e uso pubblico delle loro biblioteche, così come sono garantite tutte le istanze dei lettori e degli studiosi con la costituzione democratica di "Commissioni per la biblioteca" e "per i sistemi bibliotecari", delle quali sono precisati, peraltro, i compiti precipui (artt. 3, 5, 11, 16 e 21).

Chiarita la natura dei servizi e quindi i compiti dei bibliotecari come pure i criteri del loro impiego anche in rapporto al numero degli abitanti dei singoli centri (artt. 3 - 9), il disegno prevede gli obblighi di spesa degli Enti proprietari e gestori delle biblioteche, cui si aggiungono, validamente integrativi (fino al limite del 75% della spesa sostenuta dagli Enti beneficiari, anche nel caso di opere

L. Basso

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

edilizie), i finanziamenti della Regione; finanziamenti precisati nella loro chiara finalità sociale e nei modi di formulazione delle proposte d'intervento nell'ambito di un apposito piano annuale, per quale è richiesta l'approvazione del Consiglio Regionale (artt. 10, 17 - 19, 22).

In attesa che vengano istituite in tutti i Comuni biblioteche autonome capaci di operare in aderenza alle effettive esigenze delle comunità e allo scopo di creare le premesse per siffatta finalità, il disegno contempla il funzionamento di sistemi bibliotecari: anche per questi è prevista la rappresentanza democratica e qualificata degli utenti, nonché l'intervento finanziario della Regione concretamente efficace (artt. 12 - 14, 16, 17).

La doverosa considerazione delle biblioteche popolari e di quelle ecclesiastiche, le une e le altre di riconosciuta pubblica utilità ai diversi gradi di istruzione, informazione e documentazione, ha comporto il loro inserimento fra i destinatari non meno qualificati e degni dell'intervento della Regione. Le biblioteche ecclesiastiche pugliesi, rilevanti per numero e ubicazione, e dotate di fondi librari e manoscritti cospicui, con esemplari d'indiscusso valore per pregio e rarità, non richiedono solo interventi urgenti e costosi per il restauro e la salvaguardia del ricco patrimonio conservato, ma, se adeguatamente incrementate, possono corrispondere in misura adeguata alle esigenze moderne di studio e ricerca, specie nel

Ad. S.

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

l'ambito della storia, della cultura e della stessa economia regionale, grazie al personale di sicura preparazione ed esperienza. L'intervento della Regione è condizionato, come per tutti gli altri istituti beneficiari, dal libero accesso e fruizione consentiti a tutti i cittadini (art. 18).

L'esigenza della migliore e più diffusa conoscenza della realtà regionale nei suoi caratteri peculiari e l'attenzione responsabile rivolta alla produzione editoriale pugliese - anche quale riflesso della realtà regionale medesima, oltre che di quella più vasta e non meno interessante dell'intero Mezzogiorno - hanno fatto prevedere la destinazione di una parte dei finanziamenti regionali all'acquisizione di opere di obiettiva validità prodotte dalla stessa editoria pugliese (art. 11).

La Soprintendenza ai Beni Librari, in attesa del riordinamento degli Uffici regionali, continua ad assolvere i suoi compiti tradizionali (funzionante dal 1919 presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, fu istituita a Bari, per la Puglia e la Basilicata, nel 1935), ai quali si aggiungerà quello di organizzare e svolgere i corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale destinato alle biblioteche degli Enti locali e di interesse locale. Il nuovo compito sarà agevolato dalla utilizzazione del materiale librario specifico - bibliografico e biblioteconomico - esistente nella biblioteca della stessa Soprintendenza oltre che dalla disponibilità di per-

L. G.

./.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

sonale tecnico qualificato (art. 20).

Nella preparazione del presente disegno di legge, si è tenuto debito conto, accanto all'esame della situazione delle biblioteche degli Enti locali e d'interesse locale operanti nell'ambito regionale, e delle prospettive per loro sviluppo, anche dei risultati acquisiti dall'Associazione Italiana Biblioteche nel campo specifico della legislazione e della organizzazione bibliotecaria.

L. Basso

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE concernente "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale".

Art. 1

La Regione Puglia promuove, organizza e disciplina l'istituzione, le attività e il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali e di interesse locale.

Al fine di programmare i propri interventi la Regione predispone le indagini dirette ad accertare:

- a) la necessità di istituire nuove biblioteche;
- b) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;
- c) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
- d) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), numismatico, artistico e documentario;
- e) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell'esercizio precedente;
- f) il rapporto esistente fra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunità servita.

Art. 2

La Regione interviene e concede contributi per:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle

L. Rossi

./.

REGIONE PUGLIA

- biblioteche di Enti locali e di interesse locale e degli archivi storici affidati a Enti locali;
- b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;
 - c) l'adozione di tecniche intese a garantire a tutti gli utenti la più larga e obiettiva informazione mediante l'uso del materiale librario e di ogni altro mezzo di comunicazione delle idee;
 - d) la conservazione, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo;
 - e) il restauro scientifico delle opere rare e di pregio ai fini della conservazione nonché della proficua utilizzazione da parte degli utenti;
 - f) la dotazione di attrezzature per la esecuzione e lettura di microfilm e la riproduzione di testi a stampa e documenti;
 - g) il coordinamento delle attività delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale; la compilazione di inventari e di cataloghi collettivi regionali;
 - h) l'organizzazione di mostre - autonome o correlate a manifestazioni culturali e sociali - col particolare intendimento di far conoscere libri e materiale documentario riguardanti la storia, la cultura, l'economia e le caratteristiche ambientali su scala locale e regionale;
 - i) il coordinamento delle attività delle biblioteche con i programmi promossi dalla Regione al fine di diffondere la cultura e di garantire il diritto allo studio;

L. G. 1972

./.

REGIONE PUGLIA

3

- l) la formazione professionale - anche con l'istituzione di apposite scuole regionali - e l'aggiornamento del personale in servizio presso le biblioteche degli Enti locali e di interesse locale e presso gli archivi storici affidati a Enti locali;
- m) l'istituzione e il funzionamento di un centro d'informazioni bibliografiche dotato di personale specializzato, repertori idonei e dispositivi anche automatizzati, atti a garantire ampiezza di ricerche e rapida diffusione di dati.

Art. 3

Le biblioteche pubbliche di Enti locali e di interesse locale sono istituti culturali al servizio di tutti i cittadini; oltre che con l'uso del materiale librario e documentario posseduto, favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei l'educazione permanente, l'aggiornamento culturale, tecnico e professionale, l'utilizzazione proficua del tempo libero, nonché la conoscenza della storia, dell'arte, delle tradizioni e dell'economia della Puglia.

Appositi regolamenti adottati dai singoli Enti proprietari disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e l'uso pubblico delle biblioteche in modo da perseguire le finalità di cui al precedente comma, secondo i principi della più aperta democraticità e libertà.

[Handwritten signature]

./.

REGIONE PUGLIA

4

Art. 4

I servizi di lettura, consultazione e prestito, forniti dalle biblioteche degli Enti locali e di interesse locale - sempre gratuiti - sono resi possibili dalla disponibilità di personale adeguato per numero e qualità, locali, attrezzature e arredamenti idonei, fondi librari ben conservati e aggiornati, sussidi audiovisivi e materiale discografico, stanzie sufficienti.

Art. 5

La gestione delle biblioteche comunali e provinciali è affidata ad apposita Commissione, eletta rispettivamente dai Consigli comunali e provinciali e costituita in modo da garantire la presenza in essa delle minoranze, nonché quella di persone in grado di valutare la funzione culturale, formativa e sociale dell'istituto bibliografico.

I membri eletti della "Commissione per la biblioteca" non potranno in ogni caso essere meno di quattro e più di otto.

La Commissione - presieduta dal bibliotecario, che vi fa parte di diritto e partecipa alle votazioni - fissa la politica di sviluppo della biblioteca; stabilisce i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare; indica gli orari di apertura al pubblico; formula il bilancio preventivo e ne sostiene le ragioni nei confronti dell'Amministrazione

L. S. 1972

./.

REGIONE PUGLIA

5

ne di appartenenza; esamina il bilancio consuntivo; avanza proposte di innovazioni e riforme del regolamento della biblioteca medesima.

Il bibliotecario svolge le mansioni di consigliere tecnico in seno alla Commissione proponendo i programmi di attività, predisponendo il bilancio preventivo e quello consuntivo, formulando proposte in ordine a nomine e a promozioni del personale, redigendo relazioni tecniche e finanziarie.

Il bibliotecario procede alla scelta dei libri e degli audiovisivi in aderenza ai criteri stabiliti dalla Commissione ed esprime il parere circa l'opportunità di accettare donazioni o effettuare cambi di materiale bibliografico.

Il bibliotecario risponde dell'ordinato funzionamento dei servizi.

Art. 6

Le biblioteche degli Enti locali di interesse locale assicurano il servizio di prestito come biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni edita da Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le Province devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la Provincia di Taranto è la Biblioteca Civica "Pietro Acclavio".

L. Amato

./o ./o

REGIONE PUGLIA

6

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio Regionale, alle provinciali di Bari ("De Gemmis"), Brindisi, Foggia e Lecce nonché alla Civica "Acclavio" di Taranto.

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti proprietari.

Art. 7

Gli Enti locali forniscono le biblioteche dipendenti del personale di ruolo, tecnico, amministrativo e di custodia nella misura necessaria al buon andamento del servizio.

Il personale tecnico si distingue in:

- a) bibliotecari;
- b) assistenti di biblioteca.

Le qualifiche di cui sopra si conseguono al termine dei corsi di formazione professionale istituiti, finanziati e gestiti dalla Regione.

Art. 8

La direzione delle biblioteche è affidata:

- a) a un bibliotecario a tempo pieno nei Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti;
- b) a un bibliotecario o a un assistente di biblioteca a tempo pieno nei Comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti;

F. C.

./.

REGIONE PUGLIA

nella funzione corrispondente al posto messo a concorso.

Nel caso previsto dal comma precedente, la nomina in ruolo può avvenire anche a prescindere dalla condizione di cui al penultimo comma dell'art. 8.

Art. 10

Gli Enti locali proprietari di biblioteche pubbliche devono iscrivere nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario le somme ritenute necessarie al normale funzionamento delle biblioteche stesse, agli incrementi librari e degli audiovisivi, alle rilegature, al miglioramento dei servizi e all'attuazione dei programmi di attività culturali.

La misura delle somme da preventivare sarà fissata in corrispondenza alle riconosciute esigenze della comunità destinataria dei servizi e tenuto conto degli "standards" vigenti per la biblioteca pubblica in Italia.

La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi mediante il piano annuale: questo, formulato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura, sottoposto successivamente al parere della Commissione competente, è approvato dal Consiglio Regionale.

Art. 11

Parte delle somme destinate all'acquisto di materiale librario sarà utilizzata per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi

REGIONE PUGLIA

9

bibliotecari la produzione dell'editoria pugliese più qualificata.

La percentuale della quota riservata all'acquisto di tale produzione editoriale sarà fissata di anno in anno, e per ciascuna biblioteca, nel piano di finanziamento di cui al precedente art. 10, ultimo comma: la percentuale medesima non potrà superare comunque il 40% dell'intero importo riservato all'esclusivo acquisto di materiale librario.

La scelta dei volumi e degli opuscoli editi in Puglia, come di qualsiasi prodotto editoriale italiano e straniero, sarà effettuata autonomamente dalle biblioteche destinatarie previo intervento delle Commissioni previste agli artt. 5 e 16 della presente legge.

Art. 12

Al fine di garantire a tutti i cittadini la fruizione dei servizi demandati alle biblioteche pubbliche, i Comuni privi di istituti bibliografici autonomi o anche dotati d'impianti, materiale librario e personale tecnico comunque inadeguati alle esigenze della comunità, possono costituirsi in Sistemi bibliotecari.

Il Sistema bibliotecario - la cui area può coincidere con l'intero territorio di una provincia o con parte di esso - si compone di:

a) una biblioteca centrale col compito di:

- inventariare, catalogare e distribuire il materiale librario e audiovisivo alle biblioteche e ai punti di prestito del Sistema;
- coordinare i programmi e le iniziative di attività

- culturali e sociali nel costante rispetto dell'auto-
nomia di tutte le biblioteche inserite nel Sistema;
- curare i rapporti con l'Ente Regione - Assessorato
alla P.I. e Cultura, Soprintendenza ai Beni Librari -
e con le Amministrazioni comunali e provinciali in-
teressate;
 - b) biblioteche collegate che, fornite di una congrua do-
tazione bibliografica iniziale e alimentate dalla bi-
blioteca centrale, hanno autonomia amministrativa e
operativa e concorrono alla programmazione delle at-
tività culturali e sociali del Sistema;
 - c) posti di prestito operanti in frazioni e nuclei abi-
tati riforniti dalla biblioteca del Comune di appar-
tenenza collegata al Sistema.

Art. 13

Agli oneri derivanti dall'istituzione e dalla ge-
stione delle biblioteche del Sistema concorrono i Comu-
ni, le Province e la Regione.

I Comuni devono:

- a) dotare la biblioteca o il posto di prestito di una
sede adeguata alla natura dei servizi;
- b) assicurare le prestazioni di personale tecnico qua-
lificato (bibliotecario e / o assistente di biblio-
teca), amministrativo e ausiliario in rapporto alla
entità e allo sviluppo della biblioteca;
- c) sostenere le spese inerenti la disponibilità dei lo-
cali e la loro efficienza ai fini del servizio (fit-
to, luce, riscaldamento, pulizia, ecc.).

REGIONE PUGLIA

//

Le Province devono:

- a) fornire i locali e le attrezzature della biblioteca centrale del Sistema e provvedere alle spese del suo funzionamento;
- b) assicurare alla biblioteca centrale personale adeguato per numero e competenza professionale, che opererà alle dipendenze del direttore del Sistema;
- c) assicurare l'alimentazione delle biblioteche inserite nel Sistema col deposito di pubblicazioni scelte al fine di corrispondere alle primarie esigenze degli utenti anche in ordine alle attualità, all'informazione e alla documentazione;
- d) contribuire alle spese per l'acquisto di attrezzature, arredamento, materiale librario e audiovisivo da destinare in dotazione definitiva alle biblioteche collegate.

Art. 14

I compiti della biblioteca centrale sono affidati a una biblioteca pubblica - provinciale o comunale - in grado di assicurare la disponibilità di locali sufficienti, le attrezzature tecniche, i servizi di informazione e i collegamenti con Enti e istituzioni culturali e scolastiche utili ai fini della funzionalità dell'intero Sistema.

Il direttore della biblioteca centrale, al quale è affidato l'incarico di dirigere il Sistema, predispone i programmi delle attività culturali e sociali nonché i piani di acquisto del materiale librario e audiovisivo in aderenza agli orientamenti, ai criteri e alle determinazioni stabiliti dall'apposita Commissione per il Sistema.

REGIONE PUGLIA

10

tenuto conto delle esigenze e proposte rappresentate dalle biblioteche collegate.

Art. 15

I Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti istituiscono nel proprio territorio, oltre alla biblioteca pubblica autonoma, una o più biblioteche suc
cursali.

I Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti istituiscono posti di prestito nei quartieri e nelle frazioni collegati alla biblioteca comunale o al Sistema in cui questa si trovi inserita.

Art. 16

Una "Commissione per il Sistema" - composta da un rappresentante per ogni biblioteca collegata, designato dal Sindaco del Comune interessato - definisce di an
no in anno i programmi di attività, stabilisce i criteri di scelta per gli acquisti di libri e audiovisivi e assume ogni altra iniziativa inerente la vita e le fun
zioni dello stesso Sistema.

La Commissione è presieduta dal direttore della bi
blioteca centrale, al quale spetta un compenso forfetta
rio da stabilirsi nel regolamento d'esecuzione della pre
sente legge.

Art. 17

La Regione Puglia concede annualmente contributi a favore dei Comuni e delle Province da destinarsi esclu
sivamente alle biblioteche pubbliche e ai Sistemi biblio
tecari per i fini indicati negli artt. 2 e 12.

REGIONE PUGLIA

13

I contributi sono erogati dalla Regione nella misura fino al 75% della spesa sostenuta dai Comuni e dalle Province per le proprie biblioteche, sia autonome sia inserite nei Sistemi.

Le Province sono destinatarie dei contributi regionali da erogarsi nella misura fino al 75% delle spese sostenute per l'assolvimento dei compiti indicati nell'art. 12.

La misura del contributo regionale viene determinata - sempre fino al limite massimo del 75% - sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Comune o dalla Provincia nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

L'entità e l'impiego delle spese di cui ai commi precedenti devono risultare dal bilancio consuntivo e da apposita attestazione sottoscritta dal responsabile pro tempore dell'Ente locale interessato (Sindaco; Presidente dell'Amministrazione Provinciale) e rimessa alla Soprintendenza ai Beni Librari.

Del contributo erogato dalla Regione deve essere fornito regolare rendiconto dagli Enti beneficiari alla predetta Soprintendenza nei modi consueti e con la presentazione delle fatture in copia, relative agli acquisti effettuati.

Per quanto attiene al materiale bibliografico, devono essere comunicati alla stessa Soprintendenza gli estremi del "Registro d'ingresso".

L'erogazione dei contributi da parte della Regione è altresì condizionata dall'adempimento degli obblighi previsti agli artt. 6, 7 e 13.

./.

REGIONE PUGLIA

14

Art. 18

La Regione può concedere contributi a favore di biblioteche popolari e di Enti religiosi solo a condizione che esse assicurino l'accesso e la fruizione a tutti i cittadini, curino la buona conservazione del patrimonio librario e promuovano iniziative intese al suo incremento anche in ordine alla migliore conoscenza della storia e delle tradizioni locali oltre che alla diffusione della cultura.

I contributi di cui al comma precedente fanno parte integrante del piano annuale previsto all'art. 10, ultimo comma, della presente legge. Gli Enti beneficiari devono presentare regolare rendiconto nei modi contemplati per tutte le altre biblioteche pubbliche appartenenti a Enti locali.

Art. 19

La Regione interviene con contributi straordinari per l'istituzione di nuove biblioteche o per l'ampliamento e la ristrutturazione di quelle esistenti.

Tali contributi, da erogare nella misura massima del 75% della spesa complessiva riconosciuta necessaria, sono destinati all'esecuzione di opere edilizie o allo acquisto di stabili e relative attrezzature in ogni caso specificatamente idonei allo scopo.

I contributi di cui al presente articolo, determinati con provvedimento della Giunta Regionale su motivata proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura, sono compresi nel piano annuale previsto dall'art. 10, ultimo comma, di questa legge.

REGIONE PUGLIA

15

L'impiego delle somme erogate è sottoposto agli opportuni riscontri amministrativi e tecnici da parte dei competenti organi regionali.

Art. 20.

La Soprintendenza ai Beni Librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14.1.1972, n. 3, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli Uffici regionali, continua a esercitare le attività sin qui svolte nelle materie di sua competenza.

Il Presidente della Giunta Regionale - sentito l'Assessore alla P.I. e Cultura - può delegare il dirigente del predetto Ufficio alla firma di atti di competenza del Presidente medesimo, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

Il dirigente e i funzionari della Soprintendenza continuano a esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nell'ambito delle attività indicate al precedente art. 1.

La Soprintendenza cura l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento di cui agli artt. 2 sub 1) e 7, ultimo comma.

Art. 21.

Gli Enti interessati provvederanno ad adottare i regolamenti previsti dal precedente art. 3, secondo comma.

./.

REGIONE PUGLIA

16

entro il termine di due anni dalla data di validità della presente legge.

I regolamenti medesimi saranno redatti, oppure modificati se già in vigore, in armonia alle norme contenute in questa stessa legge.

Art. 22

Il Consiglio Regionale approva il piano annuale di cui al precedente art. 10, ultimo comma, e ne controlla l'esecuzione.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura, formula il piano di cui al comma precedente e lo sottopone al parere della competente Commissione Consiliare.

Il Presidente della Giunta Regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale medesima ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative, delegate dallo Stato alla Regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessore Regionale competente per materia, sull'andamento degli Uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

L'Assessore alla P.I. e Cultura, nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Assessorato cui è preposto e assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'Assessore Regionale, se delegato dal Presidente della Giunta Regionale, firma gli atti della Regione.

./.

REGIONE PUGLIA

17

Art. 23

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi o di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta Regionale, che li decide su conformemente parere della stessa Giunta.

Art. 24

Entro sei mesi dall'applicazione della presente legge il Consiglio Regionale approverà, su proposta della Giunta Regionale, il relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 25

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti si provvederà per gli anni successivi al 1975 con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

Per l'anno 1975 si provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti con gli stanziamenti di cui ai capitoli iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dello stesso anno 1975, come di seguito specificato: cap. 65, per £. 2.800.000; cap. 96, per £. 10.000.000; cap. 97, per £. 350 milioni; cap. 98, per £. 140.000.000.

I. C. C.

REGIONE PUGLIA

18

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.